

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Esecuzione delle operazioni mediante un agente intrusore collocato all'interno di apparecchio cellulare - Illegittimità. (*Cpp, articolo 266, comma 2*)

L'intercettazione telematica, tramite agente intrusore (virus informatico), che consenta l'apprensione delle conversazioni tra presenti mediante l'attivazione, attraverso il virus informatico, del microfono di un apparecchio telefonico *smart-phone*, non è giuridicamente ammissibile consentendo la captazione di comunicazioni in qualsiasi luogo si rechi il soggetto, portando con sé l'apparecchio: trattasi di metodica che, consentendo l'apprensione delle conversazioni senza limitazione di luogo, contrasta, prima ancora che con la normativa codicistica, con il precetto costituzionale di cui all'articolo 15 della Costituzione, giacché l'unica opzione interpretativa compatibile con il richiamato dettato costituzionale è quella secondo cui l'intercettazione ambientale deve avvenire in luoghi ben circoscritti e individuati *ab origine* e non in qualunque luogo si trovi il soggetto.

› *Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 26 maggio 2015-26 giugno 2015 n. 27100 - Presidente Milo; Relatore Di Salvo; Pm - difforme - Canevelli*